

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DELIBERA N. 23 DEL VERBALE N. 7 DEL 16/05/2023**

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art.1 D.Lgs 62/2017); pertanto, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri per un corretto svolgimento degli scrutini:

1. ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato), deve avere finalità prettamente educative e formative;
2. la valutazione deve avvenire tenendo conto del percorso formativo dell'alunno; pertanto non dovrà essere il calcolo della media matematica delle valutazioni dell'allievo, ma sarà un processo complesso, nel quale ogni Consiglio di classe dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a. obiettivi didattici, educativi e formativi individuati in sede di programmazione;
 - b. obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze definiti per ogni disciplina;
 - c. i livelli di partenza di ciascun alunno; i percorsi compiuti, i progressi, i livelli finali conseguiti;
 - d. la sistematicità e la continuità dell'interesse dimostrate in classe;
 - e. l'impegno evidenziato, l'autonomia operativa nella elaborazione e nell'approfondimento di competenze, conoscenze e abilità;
 - f. la partecipazione all'attività di recupero.

E' prevista una valutazione periodica (quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. La valutazione viene espressa con voto in decimi dal 4/10 al 10/10 e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe.

L'ammissione alle classi seconda, terza e all'Esame di Stato è disposta, in via generale, avendo frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Potranno essere ammesse deroghe al limite di assenze previsto dalla normativa (ovvero un quarto del monte ore annuale personalizzato), per assenze continuative e documentate che si riferiscono a patologie di natura sia fisica che psicologica. Tali assenze dovranno essere documentate, mediante certificazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Non saranno altresì computate le assenze per:

1. assenze per terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri;
2. assenze per gravi fragilità e/o difficoltà nell'ambito personale-familiare risapute dal Consiglio di classe;
3. assenze di alunni appartenenti a comunità nomadi o famiglie di giostrai;
4. assenze dovute a gravi situazioni di disagio del nucleo familiare documentate;
5. assenze per disposizioni legali, giudiziarie o di altra autorità competente;
6. assenze per motivi sportivi e/o competizioni a livello provinciale, regionale.

Sono computate come assenze le lezioni “perse” per provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni (in quanto relative a sanzioni comminate dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento).

L’alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

È possibile la non ammissione alla classe successive o all’Esame di Stato nei confronti degli studenti incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione e ciò nonostante l’attivazione da parte della scuola di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: in particolare, Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva in presenza di

- almeno tre insufficienze gravi se riguardanti almeno due discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI) e di prova scritta in sede di Esame di Stato
- di due insufficienze gravi accompagnate da almeno due insufficienze lievi, se riguardanti almeno due discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI) e di prova scritta in sede di Esame di Stato.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5/10, insufficienza grave la valutazione 4/10.

Il Consiglio di Classe deve, , comunque, tener conto anche delle seguenti rilevanzze pedagogiche e del processo di apprendimento che saranno indicate nelle deliberazione:

- la capacità di recupero dell’alunno in base alle potenzialità e alle attitudini;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso del successivo anno scolastico;
- efficacia o meno del provvedimento di non ammissione
- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva.